



CONGEDO PER MATERNITA'/PATERNITA' IN CASO DI ADOZIONI E AFFIDAMENTI



ADOZIONI E AFFIDAMENTI PREADOTTIVI NAZIONALI

Nel caso di adozioni o affidamenti, il congedo di maternità o paternità spetta - per un periodo massimo di cinque mesi - se la/il bambina/o non supera i 6 anni di età e deve essere fruito durante i primi cinque mesi di ingresso effettivo del minore nella famiglia della/del Lavoratrice/Lavoratore.

Le condizioni economiche spettanti per il congedo di maternità/paternità sono quelle previste per la nascita di una/un figlia/o. A tal proposito, ricordiamo che per il congedo di maternità, nel settore del Credito, il vigente CCNL prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera corrispondente al 100% della retribuzione ordinaria.

Ricordiamo, poi, che se il congedo non è richiesto dalla madre può essere reclamato, alle stesse condizioni, anche dal padre.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI INTERNAZIONALI

Per le adozioni internazionali, l'età entro cui è concessa la fruizione del congedo è elevata fino al compimento del 18esimo anno dell'adottato. I futuri genitori hanno, inoltre, diritto ad usufruire di un congedo di durata corrispondente alla permanenza nello Stato straniero necessaria ai fini del perfezionamento dell'adozione o dell'affidamento (la permanenza richiesta va certificata dall'Ente che cura la procedura di adozione).

Inoltre, è consentita la deduzione dal reddito imponibile delle spese - entro il limite massimo del 50% - sostenute per l'adozione. Le suddette spese devono sempre essere certificate dall'Ente che cura la pratica di adozione.

L'assenza dal lavoro deve essere considerata giustificata anche in caso di mancato perfezionamento dell'adozione.

Per le adozioni internazionali, l'indennità a titolo di congedo per maternità/paternità spetta per i cinque mesi successivi all'ingresso in Italia dell'adottato, più il giorno di effettivo ingresso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro. Ferma restando la durata massima di 5 mesi + 1 giorno, il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito precedentemente all'ingresso in Italia può ovviamente essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso in Italia del minore. Per la fruizione dei congedi e dell'indennità è sempre necessaria l'astensione dal lavoro. La Lavoratrice, per gli eventuali periodi di permanenza all'estero, può avvalersi anche di congedi né indennizzati né retribuiti.

Sul nostro sito



WWW.FALCRIUBI.IT



tutta la normativa INPS sui congedi per maternità/paternità per i Lavoratori dipendenti.



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica" presente nel link "CORPORATE PORTAL - SERVIZI E STRUMENTI - BACHECA SINDACALE" del portale UBI.



FALCRI silver